



RIFORMA COSTITUZIONALE: REFERENDUM PER PARTI SEPARATE O REFERENDUM PARZIALE?

INTRODUZIONE

di Fulco Lanchester *

Qui di seguito sono pubblicate le relazioni introduttive di Paolo Carnevale e Massimo Siclari al primo dei due Seminari sulla riforma costituzionale, organizzato dalla nostra Rivista in collaborazione con il Master in Istituzioni parlamentari europee “Mario Galizia” per Consulenti di Assemblea su *Riforma costituzionale: referendum per parti separate o referendum parziale?* (Roma Sala delle lauree, 11 febbraio 2016) ¹.

La posizione di chi scrive è stata invece socializzata, tra l'altro, con il titolo *Un contributo per il discernimento costituzionale* sull' *Osservatorio AIC*, Fasc. 1/2016 (13/4/2016). In questa sede posso solo ribadire, tra gli altri argomenti, che il quesito su cui si dovrebbe votare in occasione del *referendum* costituzionale ² vulnera palesemente la libertà di voto e contraddice la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sent.16/1978, applicabile anche all'art. 138 Cost.). Il *referendum* in questione, invece di essere una votazione su un atto normativo specifico, rischia inevitabilmente di divenire un plebiscito (ossia un atto di fiducia o di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio), mentre deboli paiono le garanzie che il procedimento di preparazione della scelta rispetti i parametri internazionali per quanto riguarda il diritto di fornire e di acquisire informazione in materia.

Da queste due essenziali osservazioni discende la proposta di mettere in campo un'opera di *discernimento* adeguata, volta a “laicizzare” in modo opportuno la votazione referendaria in materia costituzionale e nello stesso tempo a rilegittimare il procedimento di revisione attraverso l'intervento del giudice delle leggi. In questa prospettiva c'è dunque da valutare, se non sia possibile, invece che schierarsi per il no o per il sì secco sul complesso del progetto, la posizione che – dal punto di vista tecnico – utilizza proprio lo strumento del *discernimento*,

* Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato, Dipartimento di Scienze politiche – Università di Roma “La Sapienza”.

¹ Il secondo si è tenuto il 30 marzo 2016 con una relazione introduttiva del Presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo.

² «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione?».

utilizzando: o il *referendum parziale* (l'iniziativa verte sulle parti non condivise dal Comitato promotore, che quindi sottopone al *demos* solo alcuni aspetti della legge); o il *referendum per parti separate*, per cui viene sottoposto al *demos* l'intera legge divisa per parti separate puntuali ed omogenee.

La strada per raggiungere simili obiettivi è certo faticosa e passa per la legge n. 352/1970, che nel caso dei *referendum ex art. 138* è singolarmente elusiva a causa della convenzione costituzionale, esistente alla data della sua approvazione, volta ad evitare le consultazioni popolari. Essa può essere perseguita da tutti i soggetti interessati a promuovere il quesito referendario anche in scala, ovvero seguendo una scansione dal generale al particolare.

La posizione suggerita è, da un lato, volta ad assicurare il rispetto degli *standards* indispensabili in uno Stato di diritto democratico e costituzionale, dall'altro la possibilità di articolare la posizione dei cittadini coinvolti al di là di una alternativa brusca tra prendere e lasciare. La novità sarebbe rappresentata dall'esistenza di promotori diversi, gli uni con il cosiddetto "quesitone", gli altri con quesiti distinti.

C'è da chiedersi quale sarebbe la posizione dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Cassazione. È, infatti, vero che la legge n. 352 parla solo di "*legge costituzionale*" sottoposta a *referendum*, ma la questione della costituzionalità della stessa riporta alla necessità di evitare che esistano *zone franche* nel diritto costituzionale soprattutto in materia di espressione della volontà popolare. L'Ufficio centrale per il *referendum* può dunque essere lo strumento per arrivare alla Corte costituzionale, estromessa dal legislatore ordinario dalla questione.

FL